

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

N. 4 DEL 10 LUGLIO 2024

Parere su proposta di delibera di approvazione tariffe TARI 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **dieci** del mese di **luglio**, la sottoscritta Simona ANGEI, Revisore Unico dei Conti del Comune di Salasco, nominato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16 settembre 2021 per il periodo 01/12/2021 – 30/11/2024, presso il proprio studio in Torino, ha terminato il controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio del parere sulle proposte di deliberazione Consiglio Comunale "Approvazione tariffe TARI 2024".

premesse che

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022 art. 1, comma 775) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023;
- ai sensi dell'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15: *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*.
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

visti

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 15/2022,

verificato che

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *"pay as you through"* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- il comma 651 dell'art. 1, della Legge 147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *"nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti"*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

considerato che

la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, così come l'approvazione delle tariffe, spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

rilevato altresì

- che dal Piano Economico Finanziario predisposto dal Consorzio CO.VE.VA.R. si evince un **costo complessivo di gestione del servizio pari a Euro 28.790,03** di cui Euro 20.822,12 per costi variabili ed Euro 7.967,91 per costi fissi, **che il Comune di Salasco dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023;**

- che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state determinate dall'Ente, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare il c.d. le semplificazioni sopra ricordate;

- il Responsabile finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e tecnica;

esprime

per la determinazione e l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì 10 luglio 2024

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Simona ANGEI
